

CASSAZIONE SEZ. V PENALE
21 DICEMBRE 1987

PRESIDENTE: CARNEVALE
ESTENSORE: GARAVELLI
RICORRENTE:: P.M. IN PROC. TOCCI

**Informazione • RAI •
Diffamazione • Mezzo televisivo •
Competenza • Legge sulla stampa
• Applicabilità • Esclusione.**

Il reato di diffamazione consumato nel corso di una trasmissione emessa dal servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva resta di competenza del Pretore, in quanto il legislatore non ha inteso estendere le norme speciali, contenute nella legge sulla stampa e relative alla diffamazione ed in genere alla deroga alla competenza, ai reati commessi attraverso il pubblico servizio radiotelevisivo.

Il 3 giugno 1986 Ascani Romolo querelava Tocchi Anastasio, accusandolo di averlo diffamato nel corso di un'intervista che il querelato aveva reso ad un telegiornale della sera del 28 aprile 1986.

La Procura della Repubblica di Roma trasmetteva il procedimento al locale Pretore, ma detto giudice, con sentenza 27 marzo 1987, dichiarava la propria incompetenza per materia e trasmetteva gli atti nuovamente al Procuratore della Repubblica, richiamando sinteticamente « il combinato disposto degli artt. 31 legge 14 aprile 1975, n. 103 e 21 legge sulla stampa ».

Il Procuratore della Repubblica di Roma solleva conflitto di competenza sostenendo che questa spetta al Pretore in quanto l'art. 31 della legge n. 103/1975 non trova applicazione alle trasmissioni della RAI.

L'assunto del Procuratore della Repubblica di Roma è fondato.

La legge 14 aprile 1975, n. 103, che ha dettato nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, ha tenuto ben distinto il servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva, riservato allo Stato perché avente « carattere di preminente interesse generale », dagli altri impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo, dedicando alla regolamentazione del primo il titolo I e agli altri impianti e ripetitori i titoli II e III.

Le uniche norme della legge sulla stampa che si applicano al predetto servizio pubblico, e in particolare ai telegiornali e giornali radio, sono, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 103, quelle sulla *registrazione* contenuta negli artt. 5 e 6, legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Soltanto in relazione alle trasmissioni di programmi diffusi da reti o impianti di proprietà privata l'art. 31 della legge n. 103/1975 richiama, tra le altre, le disposizioni degli artt. 13 e 21 legge n. 47/1948, che prevedono rispettivamente un aumento di pena per la diffamazione e la competenza del tribunale per i reati ivi contemplati.

Ne consegue che il legislatore ha ritenuto di estendere le norme speciali, contenute nella legge sulla stampa e relative alla diffamazione e in genere alla deroga alla competenza, soltanto ai programmi diffusi dalle emittenti private, lasciando ferma la comune disciplina processuale per quanto riguarda gli eventuali reati commessi attraverso il pubblico servizio radiotelevisivo.

Questa netta indicazione normativa, la cui legittimità è stata, sia pure indirettamente, affermata dalla sentenza n. 168 del 1982 della Corte Costituzionale, non consente un'applicazione analogica delle norme della legge sulla stampa attribuenti la competenza al tribunale nel caso in cui il reato, come nella specie, sia stato eventualmente commesso nel corso di un telegiornale trasmesso dalla RAI, concessionaria del servizio ed avente a sua volta, in quanto tale, una veste pubblicistica, come è stato già ritenuto da questa Corte (Sez. I, 24 novembre 1978, Pagnani).

Affermato quindi che il reato di diffamazione consumato nel corso di una trasmissione emessa dal servizio pubblico di diffusione radiofonica o televisiva resta di competenza del pretore, il conflitto di cui si tratta deve essere risolto di-

chiarendo competente il Pretore di Roma, e annullando senza rinvio la sentenza di incompetenza emessa dal medesimo.

P.Q.M. — La Corte visto l'art. 54 cod. proc. pen.;

risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Pretore di Roma;

annulla senza rinvio la sentenza 27 marzo 1987 dello stesso Pretore, cui ordina che siano trasmessi gli atti per il corso ulteriore.

* Il S.C., chiamato a risolvere un conflitto di competenza determinatosi tra Pretore e Procuratore della Repubblica, in ordine alla cognizione del reato di diffamazione a mezzo del servizio televisivo pubblico, ha dato corretta soluzione alla questione. Invero, la legge 1975, n. 103 nella parte in cui disciplina il servizio pubblico radiotelevisivo non estende l'applicabilità delle disposizioni speciali della legge sulla stampa che attengono all'aggravante (art. 13), al rito direttissimo ed alla competenza (art. 21).

Qualche perplessità può suscitare la massima ufficiale che è stata estrapolata dalla sentenza (ma che non si è riprodotta in epigrafe), secondo cui la disciplina speciale fissata dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47 per stampa si estenderebbe anche al reato di diffamazione commesso da emittenti televisive private.

Va al riguardo considerato che l'art. 31 legge 1975, n. 103 si riferisce esclusivamente agli impianti di trasmissione sonora e visiva via cavo e ad essi estende la disciplina fissata dagli artt. 3, 5, 6, 9, 13, 14 e 21 della legge sulla stampa. In effetti, all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 103 le emittenti televisive private, che, com'è noto, trasmettono i loro programmi via etere e non via cavo, non erano ancora state legittimate. Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 168 del 1982, cui si riferisce la sentenza dianzi pubblicata, fa più volte esclusivo riferimento agli impianti via cavo e non alle emittenti televisive private. Di dubbia correttezza può apparire l'estensione delle disposizioni di natura processuale, contenute nella legge sulla stampa — avendo esse natura derogatoria della disciplina comune — alle emittenti televisive private, attraverso un'applicazione analogica del disposto dell'art. 31 legge n. 103. Affatto inammissibile è, comunque, l'applicazione analogica delle disposizioni di natura penale (come l'aggravante prevista dall'art. 13 della legge stampa) in mancanza di un'espressa disposizione che riguardi le emittenti televisive private.

G.C.L.